



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
SERVIZI ALLA RICERCA  
E TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO

D.R. 72584 (417)/2016

del 18/05/2016

**IL RETTORE**

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento di assegni di ricerca
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 09 marzo 2016 che, ai sensi del “Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art.22 della legge 30 dicembre 2010 n.240”, ha approvato l’attivazione di 10 assegni di ricerca di tipo a) di durata annuale;
- VISTO il Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a), di durata annuale, finanziati dall’Ateneo, D.R. n. 363 (prot. 66430) del 6 maggio 2016, in particolare l’art. 3, nel quale era stato indicato come requisito obbligatorio il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, di specializzazione medica, da non più di tre anni;
- RITENUTO opportuno eliminare il limite di tre anni dal conseguimento dei titoli richiesti;

**DECRETA**

È rettificato l’art. 3 del “Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a), di durata annuale”, D.R. n. 363/2016 del 6 maggio 2016, come di seguito riportato:

**Art. 3**

**Requisiti per l’ammissione alla selezione**

Possono candidarsi a questa selezione gli studiosi che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o PhD o equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione medica.

I candidati inoltre devono essere in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca dal quale risultino, inoltre, esperienze di mobilità internazionale.



I titoli di PhD o di Specializzazione medica conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una traduzione in italiano o in inglese del titolo di dottore di ricerca/specializzazione, corredati da auto-dichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa.

I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca/specializzazione in un paese non appartenente all'Unione Europea, dovranno trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento di cui all'articolo 18 del presente bando, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro trenta giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano entro tale termine.

I candidati devono possedere quindi i seguenti requisiti:

- Aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, di specializzazione medica;
- Avere un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della ricerca;
- Aver esperienze di mobilità internazionale;
- Assenza di condanne o procedimenti penali in corso;
- Non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, né con un docente appartenente al Dipartimento presso il quale chiede di svolgere il progetto di ricerca, né con alcuno dei membri della Commissione Giudicatrice e dei Panel di Area di cui all'art. 8 del presente bando;
- Di non essere stato titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per più di cinque anni; la durata massima complessiva dei rapporti, anche non continuativi, instaurati con i titolari degli assegni di cui all'articolo 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 4 dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni di ricerca, non può infatti superare sei anni, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente;



- Non far parte del personale di ruolo delle Università e degli altri Enti indicati all'art. 22, comma 1, Legge 240/2010, ovvero di impegnarsi alla cessazione del rapporto per volontarie dimissioni in caso di attribuzione dell'assegno.

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Fermi restando i requisiti anzidetti per l'ammissione alla selezione, possono concorrere i titolari di altri assegni di ricerca e di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, purché rinuncino a tali assegni o borse in caso di attribuzione dell'assegno oggetto del presente bando.

Restano invariati tutti gli altri articoli ed i requisiti indicati nel D.R. n. 363/2016 del 6 maggio 2016.

Firenze, 18 maggio 2016

Il Rettore  
f.to Luigi Dei